

Art. 15 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

1. Le decisioni del Consiglio del Collegio in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo [e(o) dal registro dei praticanti, e i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale] sono notificat[i] agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunzino i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
2. Contro le [determinazioni] anzidette, **entro 30 giorni** dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, **al Consiglio Nazionale**.

Art. 5 d.m. 15 febbraio 1949 "Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei geometri"

1. **Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del [...] Collegio [in cui il Consiglio di Disciplina] ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.**
2. Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
3. L'Ufficio del [...] Collegio [del Consiglio di disciplina] annota a margine del ricorso la data di presentazione e comuna subito, con lettera raccomandata [a firma del presidente del collegio di disciplina che ha adottato la sanzione impugnata], copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
4. Il Ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del [...] Collegio [del Consiglio di Disciplina] per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, produrre deduzioni ed esibire documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal [...] Collegio [del Consiglio di Disciplina] al Consiglio nazionale.
7. Il [...] Collegio [del Consiglio di disciplina], oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.